

Varese, 3 febbraio 2022

## **OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2022 E DECRETO COLLEGATO**

La presente circolare riepiloga le principali **novità** in **materia fiscale** di interesse per la categoria, contenute nella **Legge di Bilancio** per il 2022, **in vigore dal 1° gennaio 2022**.

### **In Sintesi:**

- Fatturazione elettronica operatori sanitari (farmacie)
- Trasmissione telematica dei corrispettivi
- Conclusione programma "cashback"
- IVA sui prodotti per l'igiene femminile
- Limite all'utilizzo del contante
- Bonus bebe' e assegno unico
- Congedo di paternita'
- Bonus tv e docoder
- Acquisto prima casa under 36
- Esenzione IMU abitazione principale
- Riforma irpef: rimodulazione aliquote dal 2022
- Riforma irpef: modificate le detrazioni dal 2022
- Detrazioni per spese veterinarie
- Esenzione irap ditte individuali e professionisti dal 2022
- Detrazioni per locazioni stipulate da giovani
- Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
- Credito d'imposta per investimenti pubblicitari
- Detrazione interventi di riqualificazione energetica
- Detrazione interventi di recupero del patrimonio edilizio
- Detrazione abbattimento barriere architettoniche
- Bonus mobili
- Bonus verde
- Bonus facciate
- Opzione sconto sul corrispettivo o cessione del credito
- Superbonus 110%
- Bonus acqua potabile
- Bonus idrico
- Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali

## SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

<p style="text-align: center;"><i>Proroga</i> <b>FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERATORI SANITARI (FARMACIE)</b></p>	<p>È <b>esteso al 2022</b>, per tutti i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione del modello 730 precompilato, <b><u>l'esonero dall'emissione in formato elettronico delle fatture i cui dati sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.</u></b> Pertanto <b>TALI FATTURE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE EMESSE IN FORMATO CARTACEO.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI</b></p>	<p><b>Rinviata al 1° luglio 2022</b> la disposizione in base alla quale i commercianti al minuto (<b>farmacisti compresi</b>), <b>quando percepiscono corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di memorizzare i dati di pagamenti effettuati</b> mediante carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico, <b>possono assolvere all'obbligo di trasmissione telematica degli incassi giornalieri utilizzando direttamente questi stessi strumenti.</b></p> <p>In pratica, incassando mediante carta di credito o bancomat una somma per una vendita al dettaglio, il commerciante – mentre ora trasmette all'Agenzia delle Entrate l'importo mediante l'RT ordinario – dalla nuova data del 1° luglio potrà (non sarà un obbligo) provvedervi direttamente mediante un RT evoluto. È stato anche <b>differito al 1° gennaio 2023, l'obbligo di trasmettere telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria</b> (quindi mediante RT e non, ad esempio, utilizzando il gestionale collegato al Sistema) i <b>dati dei corrispettivi giornalieri</b> ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni precompilate.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CONCLUSIONE PROGRAMMA "CASHBACK"</b></p>	<p>Viene fissata al <b>31 dicembre 2021</b> la conclusione del programma di attribuzione dei <b>rimborsi in denaro per acquisto effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.</b> Inoltre, rimane ferma la <b>sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021.</b></p>
<p style="text-align: center;"><i>NEW</i> <b>IVA SUI PRODOTTI PER L'IGIENE FEMMINILE</b></p>	<p>È disposta l'applicazione <b>dell'aliquota IVA del 10%</b> (in luogo del 22%) sui <b>prodotti assorbenti e tamponi</b>, destinati alla protezione dell'igiene femminile <b>non compostabili</b> o lavabili. L'aliquota IVA del 5%, invece, si applica ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili (coppette mestruali).</p>
<p style="text-align: center;"><i>NEW</i> <b>LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE</b></p>	<p>Dal <b>1° gennaio 2022 il limite di utilizzo del contante</b> è sceso da 1.999,99 euro a <b>999,99 euro</b>: la sanzione per chi paga in contanti una somma superiore alla detta soglia è di 1.000 euro, che diventano 5.000 se l'importo è superiore a 250.000 euro.</p> <p>Per chi accetta il pagamento <i>contra legem</i>, invece, la <b>sanzione va da 3.000 a 15.000 euro secondo l'importo eccedente il limite</b>: la diversità dell'ammontare della sanzione rispetto al soggetto che paga si spiega con l'obbligo, gravante su chi riceve la somma, di segnalare la trasgressione. Ricordiamo che la violazione si configura anche tra una società e i singoli soci, tra il padre titolare di farmacia e il figlio in impresa familiare, e così via, insomma tutte le volte in cui il pagamento avvenga tra soggetti portatori di interessi distinti.</p> <p>Infine, sottolineiamo che questi limiti non si applicano ai prelievi e ai pagamenti operati mediante le Poste, gli istituti bancari, ecc., e neppure alle operazioni dei cittadini di altre nazionalità e non residenti nel nostro Paese, per</p>

	i quali, infatti, la soglia sale a 15.000 euro e in ogni caso deve trattarsi di pagamenti di spese sostenute per l'acquisto di beni al dettaglio, per viaggi, ecc.
<b>BONUS BEBE' E ASSEGNO UNICO</b>	Il <b>Bonus Bebè</b> è stato <b>sostituito</b> dall' <b>Assegno Unico</b> e <b>non è più richiedibile per i figli nati o adottati successivamente al 1° gennaio 2022</b> , ma può essere richiesto successivamente a tale data, per i <b>figli nati o adottati nel corso del 2021</b> sempre che si rispettino i requisiti (nucleo familiare sia in possesso di un "ISEE minorenni" non superiore a 25.000 euro).
<b>Proroga CONGEDO DI PATERNITA'</b>	È prorogato per tutto l'anno 2022 il <b>congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente</b> per la <b>durata di 10 giorni</b> , ferma restando la facoltà per il genitore di astenersi per un ulteriore giorno (c.d. "congedo facoltativo").
<b>Proroga BONUS TV E DOCODER</b>	<b>Rifinanziato per l'anno 2022 il bonus tv e decoder.</b> L'agevolazione prevede <b>l'erogazione di contributi per l'acquisto di decoder</b> (senza rottamazione) <b>o di un televisore</b> (con conseguente rottamazione di una tv acquistata prima del 22 dicembre 2018).
<b>Proroga ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36</b>	Sono stati <b>prorogati al 31 dicembre 2022 i termini</b> per poter beneficiare delle agevolazioni per l' <b>acquisto della prima casa per uso abitativo</b> da parte dei <b>soggetti under 36</b> . In particolare, è <b>prevista l'esenzione</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dal <b>pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali</b>;</li> <li>▪ dall'<b>imposta sostitutiva per i mutui erogati per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo</b>.</li> </ul> Per beneficiare del bonus è necessario <b>presentare domanda entro il 31 dicembre 2022</b> e soddisfare i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>non aver</b> compiuto i <b>36 anni</b> di età alla data del rogito;</li> <li>▪ <b>non avere un ISEE superiore a 40.000 euro</b>;</li> <li>▪ <b>acquistare/aver acquistato l'immobile ad uso abitativo entro il 31 dicembre 2022</b>.</li> </ul>
<b>NEW ESENZIONE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	L' <b>esenzione IMU per l'abitazione principale</b> , nel caso in cui i <b>componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale in immobili diversi</b> , vale <b>per una sola unità immobiliare scelta dai coniugi</b> e questo <b>sia che i due immobili siano ubicati nello stesso comune ovvero in comuni diversi</b> . Inoltre, è stato previsto un contributo per il pagamento dell'IMU a favore di commercianti e artigiani operanti nei comuni fino a 500 abitanti.

<p style="text-align: center;"><b>NEW</b> <b>RIFORMA IRPEF: RIMODULAZIONE ALIQUOTE DAL 2022</b></p>	<p>Dal <b>1° gennaio 2022</b>, si passa da cinque a <b>quattro scaglioni di reddito imponibile</b> con <b>aliquote al 23%-25%-35%-43%</b>, quest'ultima <b>applicabile a partire da 50.000 euro</b> di reddito imponibile (e non più da 75.000 euro):</p> <table border="1" data-bbox="480 304 1449 539"> <thead> <tr> <th>SCAGLIONE di REDDITO</th> <th>ALIQUOTA 2021</th> <th>ALIQUOTA 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 15.000</td> <td>23%</td> <td><b>23%</b></td> </tr> <tr> <td><b>Oltre 15.000 e fino a 28.000</b></td> <td>27%</td> <td><b>25%</b></td> </tr> <tr> <td><b>Oltre 28.000 e fino a 50.000</b></td> <td></td> <td><b>35%</b></td> </tr> <tr> <td><b>Oltre 50.000 e fino a 55.000</b></td> <td>38%</td> <td rowspan="3"><b>43%</b></td> </tr> <tr> <td>Oltre 55.000 e fino a 75.000</td> <td>41%</td> </tr> <tr> <td>Oltre 75.000</td> <td>43%</td> </tr> </tbody> </table> <p>A seguito delle modifiche introdotte quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ è <b>soppressa l'aliquota del 41%</b>;</li> <li>▪ la seconda aliquota viene abbassata <b>dal 27% al 25%</b>;</li> <li>▪ la terza aliquota si abbassa <b>dal 38% al 35%</b> e vi vengono ricompresi i redditi fino a 50.000 euro;</li> <li>▪ i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati <b>al 43%</b>.</li> </ul>	SCAGLIONE di REDDITO	ALIQUOTA 2021	ALIQUOTA 2022	Fino a 15.000	23%	<b>23%</b>	<b>Oltre 15.000 e fino a 28.000</b>	27%	<b>25%</b>	<b>Oltre 28.000 e fino a 50.000</b>		<b>35%</b>	<b>Oltre 50.000 e fino a 55.000</b>	38%	<b>43%</b>	Oltre 55.000 e fino a 75.000	41%	Oltre 75.000	43%
SCAGLIONE di REDDITO	ALIQUOTA 2021	ALIQUOTA 2022																		
Fino a 15.000	23%	<b>23%</b>																		
<b>Oltre 15.000 e fino a 28.000</b>	27%	<b>25%</b>																		
<b>Oltre 28.000 e fino a 50.000</b>		<b>35%</b>																		
<b>Oltre 50.000 e fino a 55.000</b>	38%	<b>43%</b>																		
Oltre 55.000 e fino a 75.000	41%																			
Oltre 75.000	43%																			
<p style="text-align: center;"><b>NEW</b> <b>RIFORMA IRPEF: MODIFICATE LE DETRAZIONI DAL 2022</b></p>	<p>Vengono modificate le <b>detrazioni d'imposta per tipologie reddituali</b>, mantenendo la precedente suddivisione relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>redditi di lavoro dipendente</b> (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;</li> <li>▪ <b>redditi derivanti da pensioni</b>;</li> <li>▪ <b>redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato</b>;</li> <li>▪ <b>altri redditi assimilati</b> al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.</li> </ul> <p>Viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'art. 2 del D.L. n. 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni.</p>																			
<p style="text-align: center;"><b>Messa a regime DETRAZIONI PER SPESE VETERINARIE</b></p>	<p><b>Anche per tutto l'anno 2022</b>, è pari a <b>550 euro</b> la <b>soglia di detraibilità delle spese veterinarie</b> - al netto della franchigia di 129,11 euro - sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.</p>																			
<p style="text-align: center;"><b>NEW</b> <b>ESENZIONE IRAP DITTE INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI DAL 2022</b></p>	<p>A partire dal periodo d'imposta in corso alla data del <b>1° gennaio 2022</b> le <b>PERSONE FISICHE (e quindi anche le DITTE INDIVIDUALI) esercenti attività commerciali, arti e professioni</b> sono <b>ESENTATE</b> dal pagamento dell'<b>IRAP, indipendentemente dal fatturato e dalle dimensioni</b>. Tale categoria di soggetti dovrà quindi <b>versare</b> a giugno 2022 <b>solo il saldo IRAP per il 2021</b> e non più gli acconti. L'imposta rimane dovuta per gli altri soggetti (società di qualsiasi tipo: SNC, SAS e SRL).</p>																			

<p style="text-align: center;"><b>NEW</b> <b>DETRAZIONI PER LOCAZIONI STIPULATE DA GIOVANI</b></p>	<p>I <b>giovani di età compresa tra 20 e 31 anni (non compiuti)</b> e con un <b>reddito non superiore a 15.493,71 euro</b>, che <b>stipulano un contratto di locazione a canone concordato</b> avente ad <b>oggetto anche solo una porzione di una unità immobiliare</b> (da <b>adibire a propria abitazione principale e a residenza</b>), avranno <b>diritto a una detrazione di 991,60 euro</b>, ovvero se superiore, a una <b>detrazione pari al 20% dell'ammontare del canone entro il limite massimo di 2.000 euro</b> per i <b>primi quattro anni del contratto</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Proroga e NEW</b> <b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI</b></p>	<p>Sono stati <b>prorogati ma ridotti</b> i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.</p> <p>Per gli <b>INVESTIMENTI</b> in <b>BENI MATERIALI E IMMATERIALI "ORDINARI"</b> è riconosciuto <u>sia alle imprese che ai professionisti</u> un <b>credito di imposta</b> nella misura del <b>6%</b> del costo e nel <b>limite massimo di spesa</b> ammissibile pari a <b>2 milioni di euro</b> per gli investimenti <b>effettuati dal dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022</b>.</p> <p>Per gli <b>INVESTIMENTI</b> in <b>BENI MATERIALI "4.0"</b>, compresi nell'Allegato A alla Legge n. 232/2016, è riconosciuto <u>solo alle imprese</u> un <b>credito di imposta</b> nella misura del <b>40%</b> per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro <b>effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022</b>.</p> <p>Per gli <b>INVESTIMENTI</b> in <b>BENI IMMATERIALI</b>, compresi nell'Allegato B alla Legge n. 232/2016, il <b>credito d'imposta</b> è riconosciuto <b>per tutto il periodo agevolato</b> nella misura del <b>20%</b> del costo nel <b>limite massimo</b> di costi ammissibili pari a <b>1 milione di euro</b>.</p> <p><b>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in 3 quote annuali di pari importo.</b></p> <p>Nel caso di investimenti in beni "ordinari" il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.</p> <p>Nella <b>fattura di acquisto</b> dei beni deve essere indicato il <b>riferimento normativo dell'agevolazione</b>.</p> <p>Per i <b>beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000 euro</b> è richiesta la redazione di una <b>perizia asseverata</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Proroga</b> <b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI</b></p>	<p>Viene prorogato al 2022 il regime "straordinario" del <b>credito d'imposta per investimenti pubblicitari</b>.</p> <p>Nello specifico, <b>per il 2021 e il 2022</b>, il credito d'imposta è concesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a <b>imprese e lavoratori autonomi</b></li> <li>▪ nella misura del <b>50% del valore degli investimenti pubblicitari</b> effettuati <b>su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (NO radio e TV)</b></li> <li>▪ entro il <b>limite massimo di 50 milioni di euro</b> per ciascun anno.</li> </ul>

<p><b>Proroga</b> <b>DETRAZIONE</b> <b>INTERVENTI DI</b> <b>RIQUALIFICAZIONE</b> <b>ENERGETICA</b></p>	<p>È <b>prorogata al 31 dicembre 2024</b> la <b>detrazione IRPEF</b> per <b>interventi di riqualificazione energetica</b> sui singoli immobili o parti comuni condominiali. La detrazione spetta con <b>aliquote diversificate</b> a seconda della <b>tipologia di intervento</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>50% o 65%</b> per le spese sostenute su <b>single unità immobiliari</b></li> <li>▪ <b>maggiorata fino ad un massimo dell'85%</b> per le spese su <b>parti comuni condominiali</b></li> </ul> <p>ed è ripartita in <b>10 quote annuali di pari importo</b>.</p>
<p><b>Proroga</b> <b>DETRAZIONE</b> <b>INTERVENTI DI</b> <b>RECUPERO DEL</b> <b>PATRIMONIO</b> <b>EDILIZIO</b></p>	<p>È <b>prorogata al 31 dicembre 2024</b> la <b>detrazione IRPEF del 50%</b>, da suddividere in <b>10 quote annuali di pari importo</b>, per le <b>spese</b> relative a <b>interventi di ristrutturazione edilizia</b>, nel <b>limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare</b>.</p>
<p><b>NEW</b> <b>DETRAZIONE</b> <b>ABBATTIMENTO</b> <b>BARRIERE</b> <b>ARCHITETTONICHE</b></p>	<p>È istituita, per le <b>spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022</b> una nuova detrazione pari al <b>75% del costo</b> sostenuto <b>per la realizzazione di interventi mirati all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, da ripartire in cinque anni, con rate di pari importo</b>. Tale detrazione si applica <b>anche nel caso</b> in cui vengano effettuati <b>interventi di automazione di impianti volti all'abbattimento di tali barriere</b>. I <b>limiti di spesa</b>, subordinati al numero delle unità immobiliari all'interno degli edifici, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50.000 euro per edifici unifamiliari e per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti;</li> <li>▪ 40.000 euro per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;</li> <li>▪ 30.000 euro per edifici composti da più di 8 unità immobiliari.</li> </ul>
<p><b>Proroga e NEW</b> <b>BONUS MOBILI</b></p>	<p>È <b>prorogata al 31 dicembre 2022</b> la <b>detrazione IRPEF del 50%</b>, da suddividere in <b>10 quote annuali di pari importo</b>, per le <b>spese</b> sostenute fino ad un <b>massimo di 10.000 euro per unità immobiliare oggetto di ristrutturazione dal 1° gennaio 2022</b> (nel 2021 il limite massimo era di 16.000 euro) <b>per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici</b> finalizzati all'arredo dell'<b>immobile oggetto di precedente ristrutturazione</b>. Il limite di spesa di 10.000 euro va calcolato <b>al netto di eventuali spese sostenute nell'anno 2021 già detratte</b>. Si ricorda che per poter fruire dell'agevolazione <b>è necessario che la data d'inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per acquisto mobili</b>. Tale data dovrà essere comprovata da eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste, se obbligatorie; oppure, nel caso in cui non siano necessari titoli abilitativi (es. lavori di edilizia libera) da fattura di ristrutturazione o ancora da dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</p>
<p><b>Proroga</b> <b>BONUS VERDE</b></p>	<p>È <b>prorogata al 31 dicembre 2024</b> la <b>detrazione IRPEF del 36%</b> delle spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici residenziali, unità residenziali e pertinenze/recinzioni</b> (incluse coperture a verde e giardini pensili)</li> <li>▪ per la realizzazione di <b>impianti di irrigazione</b> e di <b>pozzi</b></li> <li>▪ incluse le connesse <b>spese di progettazione e manutenzione</b>.</li> </ul> <p>La detrazione, da <b>ripartire in 10 quote annuali</b>, si applica su un <b>tetto</b></p>

	<p><b>massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare;</b> analogo autonomo plafond di spesa si applica per le spese sostenute sulle parti comuni condominiali esterne agli edifici.</p>
<p><b>Proroga e NEW BONUS FACCIATE</b></p>	<p>È <b>prorogata al 31 dicembre 2022</b> la <b>detrazione IRPEF del 60% (e non più del 90%)</b> delle spese per <b>interventi</b> – anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna – <b>finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici storico/abitativi</b> [ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. n. 1444/1968]. La detrazione, da ripartire <b>in 10 quote annuali di pari importo</b> nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, non prevede un limite massimo di spesa.</p>
<p><b>NEW OPZIONE SCONTO SUL CORRISPETTIVO O CESSIONE DEL CREDITO</b></p>	<p>Con riguardo alla disciplina delle <b>opzioni</b> per lo <b>sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito</b>, che possono essere <b>esercitate</b> in relazione ai <b>bonus edilizi</b>, la Legge di Bilancio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>proroga la finestra temporale</b> di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;</li> <li>▪ <b>amplia il novero delle detrazioni "edilizie"</b> per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);</li> <li>▪ generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. "minori" (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. "bonus facciate"), l'<b>obbligo</b> di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una <b>attestazione di congruità delle spese</b> e un <b>visto di conformità dei dati</b> della documentazione che attesta la spettanza del beneficio.</li> </ul>
<p><b>Proroga e NEW SUPERBONUS 110%</b></p>	<p>Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un <b>termine finale "generale" fissato al 30 giugno 2022</b>, la riformulazione del co. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 <b>amplia il predetto termine finale sino:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>al 31 dicembre 2025</b> (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati: <ul style="list-style-type: none"> <li>– da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari),</li> <li>– da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. "interventi trainati");</li> </ul> </li> <li>▪ <b>al 31 dicembre 2022</b>, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.</li> </ul> <p>È stata definita l'<b>obbligatorietà del visto di conformità</b>, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, fatto salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate (modello 730), oppure per il tramite del sostituto d'imposta che gli presta assistenza fiscale.</p>

<p><b>Proroga</b> <b>BONUS ACQUA POTABILE</b></p>	<p><b>È prorogato al 31 dicembre 2023</b> il credito d'imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, spettante nella <b>misura del 50%</b> per le <b>spese sostenute</b> per l'<b>acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.</b></p>
<p><b>Proroga</b> <b>BONUS IDRICO</b></p>	<p>Alle <b>persone fisiche</b> è riconosciuto un <b>bonus idrico</b> pari a <b>1.000 euro</b> per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il <b>31 dicembre 2022</b>, per interventi di <b>sostituzione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ di <b>vasi sanitari in ceramica</b> con <b>nuovi apparecchi a scarico ridotto</b></li> <li>▪ di <b>apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia</b> esistenti con <b>nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua</b> su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.</li> </ul>
<p><b>NEW</b> <b>RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI</b></p>	<p>Si stabilisce che, per i <b>maggiori valori imputati ai marchi</b> e all'<b>avviamento nei bilanci 2020</b> in base a tale disciplina, <b>la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta.</b> Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell'avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000 euro (1/50 di 9 milioni).</p> <p><b>È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento.</b> Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000 euro (1/18 di 9 milioni).</p> <p>Una <b>terza opzione</b> è quella di <b>revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento</b>, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata <b>viene rimborsata</b>, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24.</p> <p>Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento per beni diversi dai marchi e dall'avviamento, se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ai beni materiali;</li> <li>▪ ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);</li> <li>▪ alle partecipazioni.</li> </ul>

A disposizione per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, porgiamo cordiali saluti

*I Consulenti fiscali*